

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74

del 2.3.2004

O G G E T T O

Servizio di rimozione e custodia in parcheggio custodito di veicoli. Approvazione capitolato.

L'anno duemilaquattro, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 9.3.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il problema del traffico veicolare sul territorio comunale sta divenendo di difficile soluzione, particolarmente a causa delle auto lasciate in sosta vietata, che, comunque, nonostante siano regolarmente contravvenzionate, restano nell'area vietata creando grave pregiudizio ed intralcio alla circolazione veicolare;
- Il vigente codice dalla strada prevede l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo nei casi previsti dagli articoli 159 e 215 del cit. codice e dell'articolo 397 del regolamento di esecuzione;
- In molti casi i veicoli che restano a disposizione dell'Autorità giudiziaria per procedimenti penali in corso o per indagini di Polizia Giudiziaria nonché oggetto di furto e rinvenuti abbandonati su aree pubbliche e/o sulle aree private aperte all'uso pubblico;
- L'Amministrazione Comunale allo scopo di eliminare gli inconvenienti innanzi esposti ha ritenuto, sin dal 1992, di istituire il servizio di rimozione e custodia in parcheggio custodito dei veicoli affidandolo in appalto a ditta esterna;
- Accertato che il servizio, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.1019 in data 29.12.1989 ratificata dal C.C. con atto n. 428 in data 7.6.1990 e dei successivi provvedimenti concernenti lo svolgimento del procedimento di appalto-concorso, venne affidato alla ditta AUTODIESEL di Mastropasqua e c. snc con contratto n.4558 di rep. in data 30.4.2992 per il quinquennio 1992/1997;
- Con contratto n. 6376 in data 18.12.1997 lo stesso servizio venne affidato, a seguito di procedimento di asta pubblica, venne affidato alla stessa ditta AUTO DIESEL di Mastropasqua e c. snc, rimasta aggiudicataria, per il quinquennio 1998/2002;

Tutto ciò premesso;

Ravvisata la necessità di provvedere a nuovo appalto per il disimpegno del servizio di che trattasi, persistendo le motivazioni che determinarono le su richiamate decisioni della Giunta e del Consiglio;

Preso atto che il Comando di Polizia Municipale - Sezione Viabilità -, al fine di meglio rispondere alle esigenze operative che quotidianamente il personale addetto alla vigilanza stradale deve affrontare in merito alla mobilità, in sostituzione di quello approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 532 del 4.4.1997, ha predisposto nuovo capitolato per l'affidamento in appalto del servizio in discorso;

ritenuto opportuno approvare il nuovo capitolato per l'esecuzione in appalto del servizio;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Comando della Polizia Municipale e dal Capo Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare il capitolato relativo all'affidamento in appalto del servizio di rimozione delle auto per la durata di anni due, capitolato che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Demandare all'U.O. Appalti-Contratti-Acquisti l'adozione della determinazione di indizione della gara con approvazione degli atti per l'espletamento della gara stessa;
4. Dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. M. G. Gadaleta Ten. Responsabile della Viabilità della Polizia Municipale;
5. Trasmettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale, all'U.O. Appalti e Contratti, al Capo Settore Economico Finanziario ed al responsabile del procedimento ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

COMUNE DI MOLFETTA

**CAPITOLATO D'APPALTO
SERVIZIO DI RIMOZIONE**

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 Durata dell'appalto**
- Art. 3 Carattere del servizio**
- Art. 4 Descrizione del servizio**
- Art. 5 Modalità di intervento ed esecuzione**
- Art. 6 Rimozione relitti di veicoli a motore abbandonati**
- Art. 7 Mancato prelievo**
- Art. 8 Ritiro degli oggetti giacenti entro il veicolo rimosso**
- Art. 9 Restituzione del veicolo rimosso**
- Art. 10 Modalità di pagamento delle spese per rimozione e custodia.
Rilascio quietanze**
- Art. 11 Pagamento delle spese di rimozione in forma ridotta**
- Art. 12 Indicazione tariffe per rimozione e custodia veicoli**
- Art. 13 Aggiornamento delle tariffe e pubblicità**
- Art. 14 Ripartizione proventi**
- Art. 15 Compiti del Settore Ragioneria**
- Art. 16 Mancato recupero delle spese**
- Art. 17 Obblighi a carico della ditta concessionaria modalità
di svolgimento del servizio**
- Art. 18 Obblighi del concessionario responsabilità per danni, furti, indennizzi**
- Art. 19 Mancato ritiro del veicolo**
- Art. 20 Adempimenti del Settore Corpo Polizia Municipale**
- Art. 21 Conservazione degli atti**
- Art. 22 Norme di comportamento del personale della Polizia
Municipale addetto alla centrale operativa**
- Art. 23 Sistema di appalto**
- Art. 24 Modalità di partecipazione alla gara**
- Art. 25 Revoca Concessione**
- Art. 26 Stipula del contratto**
- Art. 27 Cauzione definitiva**
- Art. 28 Penali**
- Art. 29 Divieto di subappalto**
- Art. 30 Controversie**
- Art. 31 Spese di contratto**
- Art. 32 Domicilio**
- Art. 33 Rinvio**
- Art. 34 Casi in cui la Polizia Municipale può richiedere
l'intervento dei soggetti individuati con decreto prefettizio**

Articolo 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto:

- 1) il servizio di rimozione e custodia dei veicoli così come disciplinato dagli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e dall'articolo 397 del regolamento di esecuzione e di attuazione nonché dei veicoli rinvenuti abbandonati sulle aree pubbliche e/o sulle aree private aperte all'uso pubblico;
- 2) servizio di rimozione e custodia dei veicoli che restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per procedimenti penali in corso o per indagini di Polizia Giudiziaria nonché quelli che risultano di provenienza furtiva.

Articolo 2
Durata dell'appalto

L'appalto, ai sensi dell'articolo 354 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, salvo disdetta da una delle parti con preavviso a mezza raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.

L'appalto è regolato dalle norme del presente capitolato che la ditta aggiudicataria accetta integralmente, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro perfetta osservanza.

E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Articolo 3
Carattere del servizio

Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici e, per alcun motivo, potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale e senza valida motivazione, il Comando di Polizia Municipale procederà alla immediata e temporanea sostituzione del Concessionario ponendo a carico di quest'ultimo ogni eventuale spesa sostenuta avvalendosi della cauzione definitiva prestata a garanzia dell'esecuzione del contratto.

Articolo 4 Descrizione del servizio
--

Tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al trasgressore, il concessionario del servizio dovrà assicurare:

- a) area idonea destinata a depositaria per i veicoli rimossi, ubicata in territorio di questo Comune, coperta o scoperta, recintata con guardiania notturna e diurna;
- b) l'esposizione in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico delle tariffe in vigore e l'esibizione delle stesse a richiesta degli Organi di controllo e dell'utenza;
- c) disponibilità a garantire il servizio per 24 ore tutti i giorni, compresi festivi, con l'impiego di almeno un autoveicolo adibito al soccorso stradale e rimozione, avente le caratteristiche tecniche definite dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato;

d) l'impiego di personale, in numero adeguato, specializzato con esperienza nel settore, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni prevista dalla vigente normativa.

Il Concessionario del servizio assume a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli.

Articolo 5 **Modalità di intervento e di esecuzione**

L'intervento del veicolo per la rimozione dovrà essere richiesto dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale all'assuntore del servizio; questi, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 minuti dalla richiesta, dovrà far giungere sul posto indicato il veicolo per la rimozione con il personale dipendente in numero adeguato all'intervento.

La Ditta concessionaria non potrà provvedere a rimozione alcuna di propria iniziativa e, comunque, senza la richiesta del Comando di Polizia Municipale di cui al precedente capoverso.

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositaria, messa a disposizione dall'assuntore del servizio, e custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o persona da lui delegata, ovvero fino alla loro alienazione o distruzione.

Il primo giorno feriale di ciascun mese l'appaltatore dovrà comunicare al Settore-Corpo di Polizia Municipale la giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositaria e non ritirati.

La rimozione potrà essere effettuata su tutto il territorio cittadino in tutti i casi previsti dal Codice della strada, ove é prescritto dalla segnaletica installata e nei casi in cui per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati.

Articolo 6

Rimozione relitti di veicoli a motore abbandonati

Il concessionario del servizio, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale, provvederà a rimuovere i relitti dei veicoli a motore abbandonati su suolo pubblico, dei quali non sia possibile individuare i proprietari, provvedendo a conferirli a ditta di demolizione debitamente autorizzata, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 103, secondo comma del Codice della Strada.

L'esecuzione del servizio non comporterà alcun onere per l'amministrazione comunale in quanto tutti i costi relativi si intendono coperti con la rivalsa sul valore residuo dei relitti.

Articolo 7

Mancato prelievo

In caso di intervento del mezzo adibito alla rimozione con mancato prelievo del veicolo, per qualsiasi motivo, (ad esempio veicolo già rimosso dal proprietario o dal conducente nel frattempo sopraggiunto, o in tutti quei casi contingibili per i quali non è stato possibile apporre la segnaletica temporanea nei tempi previsti dal codice ed il veicolo sia stata rimosso, ecc.), la ditta concessionaria non potrà pretendere alcun compenso sia dal Comune che dal privato.

Articolo 8
Ritiro degli oggetti giacenti entro il veicolo rimosso.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso ma gli oggetti giacenti entro il veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale, in triplice copia, relativo agli oggetti restituiti, sottoscritti dal custode, dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale intervenuti e dal richiedente.

Articolo 9
Restituzione del veicolo rimosso.

Prima della restituzione del veicolo rimosso il concessionario dovrà assicurarsi che siano state pagate le spese di rimozione e custodia.

Ai sensi dell'articolo 215, comma secondo, del Codice della Strada, non si procederà alla restituzione del veicolo finché non saranno state versate le spese di rimozione e custodia.

Della avvenuta restituzione ai sensi dell'articolo 397 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente dovrà dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione.

Una copia del verbale dovrà essere rilasciata all'interessato.

Articolo 10
Modalità di pagamento delle spese per rimozione e custodia – rilascio quietanze.

Il pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia avverrà direttamente presso l'ufficio contravvenzioni del Corpo della Polizia Municipale che, previo accertamento del titolo di restituzione, provvederà alla riscossione delle somme dovute dai trasgressori, rilasciando una copia figlia con la relativa quietanza che costituirà titolo per il ritiro.

Le copie madre saranno trattenute dall'ufficio contravvenzioni del Corpo di Polizia Municipale per l'aggiornamento del registro "Rimozioni".

Le copie figlia devono essere trattenute dalla ditta concessionaria e dovranno essere allegare dal concessionario alla richiesta di liquidazione delle spettanze dovute per il servizio.

Articolo 11

Pagamento delle spese di rimozione in forma ridotta

Nel caso in cui il conducente od il proprietario sopraggiungano durante le operazioni di rimozione del veicolo é consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso previo pagamento delle spese di intervento e rimozione, ridotte del 50% all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascerà ricevuta.

Si precisa che le operazioni di rimozione iniziano dal momento in cui il conducente del mezzo del concessionario ha posto piede a terra per scendere dal mezzo, posizionato e pronto per effettuare la rimozione, e terminano al momento in cui il mezzo del concessionario sia ripartito con a bordo il veicolo rimosso o agganciato.

Articolo 12

Indicazione tariffe per rimozione e custodia veicoli

In applicazione del decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401 recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli sono stabilite per le operazioni connesse al carico e scarico del veicolo, per l'indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) le seguenti tariffe:

RIMOZIONE

a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva fino a 15 q. € 61,00

b) autoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva da 15 a 35 q. € 74,00

c) autoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva superiore a 35 q. € 82,00

Qualora la prestazione venga effettuata in orario compreso tra le ore 21,00 e le ore 06,00 o in giornata festiva sarà applicata la maggiorazione del 30% della tariffa sopra riportata.

CUSTODIA PER OGNI 24 ORE:

a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva fino a 15 q. € 5,00

b) autoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva da 15 a 35 q. €. 6,00

c) autoveicoli, rimorchi e simili di massa

complessiva superiore a 35 q. €. 10,00

Nessun diritto di sosta sarà dovuto qualora il ritiro da parte del proprietario avvenga entro le 24 ore del giorno di rimozione.

Tutte le tariffe sono da intendersi escluse I.V.A.

Le spese di rimozione e custodia dei veicoli che restano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per accertamenti di Polizia Giudiziaria o per provvedimenti penali, verranno liquidate secondo le tariffe e le modalità previste dalla stessa autorità Giudiziaria.

Articolo13 **Aggiornamento delle tariffe e pubblicità**

Le tariffe stabilite nel presente regolamento potranno essere modificate anche per le singole operazioni con deliberazione della Giunta comunale a suo insindacabile giudizio.

Resta fermo l'aggiornamento previsto dall'articolo 3 del D.M. 401/98 all'inizio di ogni anno, secondo le previsioni di cui all'articolo 397, quarto comma, del DPR n. 495/92, come modificato dall'articolo 224 del DPR n. 610/96 in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente.

La deliberazione dovrà essere notificata alla ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe.

Articolo 14

Ripartizione proventi

I proventi derivanti dal presente regolamento verranno ripartiti tra il Comune ed il Concessionario nella misura che verranno determinate in sede di gara; in ogni caso la percentuale spettante al Comune dovrà essere superiore alla base di gara che è del 25%. La restante percentuale sarà di spettanza del Concessionario.

Articolo 15

Compiti del Settore Ragioneria

La Ragioneria Comunale, effettuati i riscontri contabili, emetterà l'ordine d'incasso a carico del Comando della Polizia Municipale che dovrà provvedere al versamento c/o la Tesoreria Comunale entro 3 giorni dall'emissione dell'ordine stesso.

Articolo 16

Mancato recupero delle spese

Nell'eventualità di sosta dei veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento di rimozione e di custodia per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, negligenza nel ritiro, ecc.), la ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento o rimborso al comune.

Anche per tutte quelle rimozioni o spostamenti dei veicoli che dovessero essere eseguiti su indicazioni del Comando della Polizia Municipale, in occasione di contingenze, manifestazioni ed altri avvenimenti di interesse pubblico, la ditta concessionaria nulla potrà pretendere dal Comune.

Articolo 17

Obblighi a carico della ditta concessionaria - modalità di svolgimento del servizio

La ditta concessionaria é tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso.

E' tenuta, inoltre, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atte ad evitare danni ai veicoli .

Articolo18 Obblighi del concessionario - responsabilità per danni, furti, indennizzi

Il concessionario con la sottoscrizione del contratto di concessione solleva il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti, indennizzi ecc. e da qualsiasi altra richiesta da parte del privato che possa avere origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio.

Il concessionario, a tal uopo, dovrà esibire prima della stipula del contratto di concessione una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, contro la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 2043 del codice civile per un massimale non inferiore a €1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti dall'articolo 1, comma primo, lettere A) e B) del D.M. 401/98 e non inferiore a €2.500.000,00 (duemilione cinquecentomila/00) quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto dall'articolo 1, comma primo, lettera C) del citato D.M.

Tale polizza dovrà avere una durata pari al periodo della concessione del servizio.

Articolo 19

Mancato ritiro del veicolo

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni degli articoli 103, secondo comma e 215 del Codice della strada, nonché 395 e 397 del regolamento di esecuzione e di attuazione.

Articolo 20

Adempimenti del Settore - Corpo di Polizia Municipale

Il Settore - Corpo di Polizia Municipale istituirà un registro, costantemente aggiornato, ove dovranno essere riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate nonché i seguenti dati:

- numero progressivo;
- tipo veicolo;
- targa veicolo;
- località in cui è avvenuta la rimozione;
- orario rimozione;
- ditta incaricata della rimozione;
- data di riconsegna veicolo;
- estremi della quietanza o fattura del pagamento delle spese.

Nei verbali di rimozione dovranno essere dettagliate:

- le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria ed alle parti esterne;
- eventuali oggetti depositati all'interno dell'abitacolo e visibili dall'esterno;
- eventuale documentazione fotografica del veicolo.

Articolo 21

Conservazione degli atti

Tutti gli atti ed i registri relativi al servizio di rimozione dei veicoli per i quali l'iter amministrativo sia stato regolarmente definito devono essere custoditi presso i competenti uffici per 5 anni.

Dopo tale termine, possono essere distrutti a norma delle disposizioni del R.D. 2 ottobre 1911, n.1163 e del d. P.R. 30 settembre 1963, n.1409.

Articolo 22

Norme di comportamento del personale della Polizia Municipale addetto alla centrale operativa

Il personale addetto alla centrale operativa, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli operatori della polizia Municipale, ne darà immediatamente comunicazione alla ditta concessionaria.

L'operatore, che ha richiesto l'intervento, comunicherà tempestivamente alla centrale operativa i dati di immatricolazione del veicolo per l'esatta individuazione del proprietario, cui dovrà essere comunicata, quando possibile, l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito.

Il personale della centrale operativa, a fine turno darà comunicazione alla locale Questura e stazione dei Carabinieri dell'elenco dei veicoli rimossi e non ritirati.

Articolo 23

Sistema di appalto

Il servizio in esame sarà affidato in concessione mediante pubblico incanto da esperirsi con il criterio di cui all'art.73 lett. c) e successivo art.76, commi 1, 2 3 3 del

R.D. 23.5.1924 n.827, con aggiudicazione al concorrente che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per il Comune indicando il numero di punti percentuali interi da sottrarre al 75% della tariffa di cui all'art.12 del presente Regolamento di appalto, posta a base d'asta.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al 75%.

Eventuali offerte, non formulate in termini di punti percentuali interi, saranno considerate per la sola parte dei numeri interi senza considerare tutte le cifre dopo la virgola.

Di conseguenza, la differenza percentuale tra quella di aggiudicazione e cento costituirà la quota a favore del Comune.

In caso di ribassi uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma del secondo comma dell'articolo 77, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e cioè mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

<p style="text-align: center;">Articolo 24 Modalità di partecipazione alla gara</p>

I soggetti o ditte concorrenti, ai sensi dell'articolo 354, comma primo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
- b) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

- c) non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- d) non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- e) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- f) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per il servizio di rimozione e custodia veicoli;
- g) disponibilità di almeno un veicolo di soccorso con le caratteristiche tecniche definite dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione d'attuazione e del Codice della Strada.

Dette caratteristiche dovranno essere comprovate da apposita documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del veicolo impiegato.

In caso di società, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) dovranno essere posseduti dai legali rappresentanti delle società stesse, mentre i rimanenti dovranno essere posseduti dalla società.

Articolo 25 **Revoca concessione**

La mancata osservanza di quanto attiene agli obblighi della ditta nell'espletamento del servizio, darà diritto al Comune di revocare la concessione e di richiedere alla ditta stessa il risarcimento del danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai

compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio, oltre all'incameramento della cauzione prestata alla stipula del contratto.

Articolo 26 **Stipula del contratto**

La stipula del contratto deve aver luogo nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di approvazione del verbale di gara.

Qualora il concessionario, a meno di giusta causa, non si presenti alla stipula nel termine stabilito, può essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con affidamento del servizio al primo prestatore di servizi partecipante alla gara successivo all'aggiudicatario e così via con lo scorrimento della graduatoria.

L'aggiudicazione dell'appalto non si intende definitiva finché non sia intervenuta l'approvazione del verbale di gara.

Articolo 27 **Cauzione definitiva**

Il Concessionario é obbligato, prima della sottoscrizione del contratto a costituire, nei modi e forma di cui all'art.30 comma 2 della legge n.109/94, cauzione di €. 15.000,00 (quindicimila/00) a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di concessione.

Detta cauzione sarà svincolata solo dopo la regolare scadenza della concessione stessa senza che vi siano pendenze da parte della concessionaria verso il Comune.

Allo svincolo della cauzione provvederà il responsabile del procedimento.

Articolo 28 Penali

In caso di omissione, rifiuto, ritardo nell'espletamento del servizio o di mancato rispetto delle tariffe e condizioni previste, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a) per la prima inadempienza nel corso di ogni anno solare:

 sanzione pecuniaria di €.150,00

b) per ogni successiva inadempienza nel corso di ogni anno solare:

 sanzione pecuniaria di €.250,00.

Il perdurare delle inadempienze potrà comportare la revoca della concessione, l'incameramento del deposito cauzionale, salvo l'obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per eventuali danni subiti dall'Amministrazione e l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria trattandosi di pubblico servizio.

Articolo 29 Divieto di subappalto

E' fatto rigoroso ed espresso divieto di subappaltare tutto o in parte il servizio in esame ed è nulla la cessione parziale o totale del contratto.

Articolo 30 Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'assuntore del servizio, a causa dell'applicazione del contratto di appalto, saranno devolute a due arbitri.

Gli arbitri, nominati uno per ciascuno delle parti, entro giorni 30 (trenta) dalla data di richiesta di arbitrato, dovranno pronunciarsi in merito alla controversia.

In caso di mancato accordo tra i due arbitri, sarà designato un terzo dal Presidente del Tribunale di Trani.

La sentenza arbitrale non sarà soggetta ad appello e, per la sua esecuzione, verranno osservate le norme del Codice di procedura civile.

Le spese di giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato istanza di arbitrato e ricadranno sulla parte soccombente.

Articolo 31 **Spese di contratto**

Tutte le spese relative e conseguenti alla concessione saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

Articolo 32 **Domicilio**

A tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio in Molfetta.

Articolo 33 **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto, il Concessionario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale, fermo restando il rinvio alla normativa vigente.

Articolo 34
**Casi in cui la Polizia Municipale può richiedere l'intervento dei soggetti
individuati con decreto prefettizio**

In occasione di particolari contingenze, importanti manifestazioni ed altri rilevanti avvenimenti di interesse pubblico od allorquando il veicolo della ditta concessionaria risulti essere inadeguato a fronteggiare le necessità operative, ovvero sia momentaneamente indisponibile per avaria, il Comando della Polizia Municipale é autorizzato a servirsi dei veicoli appartenenti a soggetti pubblici o privati indicati nell'elenco annualmente predisposto dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 394 del regolamento di attuazione ed esecuzione al Codice della Strada.